



**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E
SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE**

Tra

- l'A.S.L. V.C.O. (di seguito denominata semplicemente A.S.L.), con sede ad Omegna in via Mazzini 117 n° codice fiscale 00634880033, legalmente rappresentata, per il presente atto, dal Direttore del Distretto dr./dr.ssa su delega del Direttore Generale dr.;
- con, per quanto di competenza, l'Ente Gestore dei Servizi Sociali (di seguito denominato semplicemente E. G.) con sede a, in via, n° codice fiscale legalmente rappresentato da
- e
il presidio socio-sanitario, con sede legale a, via, n°, codice fiscale n° legalmente rappresentato da

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il presidio socio-sanitario, ubicato a, via, con Deliberazione/Determinazione Dirigenziale n. del, adottata da è autorizzato al funzionamento per:
 - o n° posti /posti letto con i requisiti del regime definitivo di tipologia alta/media/bassa intensità assistenziale;
- il predetto presidio socio-sanitario con è stato accreditato per i posti/posti letto di tipologia sopra specificati;
- l'A.S.L. intende avvalersi del presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- l'E.G. delle funzioni socio-assistenziali suindicato intende avvalersi del presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegna, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto ovvero ad informare il comune competente che non abbia trasferito le competenze per gli interventi economici;

Tutto ciò premesso:

Si conviene e si stipula quanto segue



Art. 1

Premesse

Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

Oggetto

1. L'A.S.L. e l'E.G. si avvalgono del presidio socio-sanitario, con sede in (.....), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza diurna/notturna, residenziale/semiresidenziale socio/sanitaria - sanitaria integrata a favore della seguente tipologia di utenza: anziani/soggetti non autosufficienti per i seguenti posti/posti letto:

n° ... (.....) posti/posti letto con i requisiti del regime definitivo di tipologia,

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore del presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo

4. Il Presidio si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti



e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti. Nei presidi che svolgono attività ad alta intensità assistenziale deve essere previsto un centro di responsabilità, affidato ad un medico – secondo le previsioni normative – che si occupi del coordinamento delle attività sanitarie ed assicuri il raccordo e l'armonizzazione degli interventi sanitari agevolandone l'integrazione.

5. L'ASL e l'E.G. possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita un' adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatto salvo i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL e l'E.G. possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il presidio.

Art. 4

Procedure di accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere per ogni di utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale/Piano Educativo Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, ed aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti

1. Per le Strutture per anziani non autosufficienti di cui alla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012, la tariffa giornaliera, comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Comune, è determinata dal Piano Tariffario Regionale in vigore (ai sensi della D.G.R. n. 85-6287 del 02.08.2013 e s.m.i), in relazione alla fascia assistenziale e con suddivisione della compartecipazione al costo nella misura ivi stabilita. Le eventuali modifiche del Piano Tariffario troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto.



2. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e della quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Comune applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti diurni e ai posti letto accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (A.A.S.S.LL., Comuni) è fissata in:

Livello di intensità	Tariffa complessiva Periodo 1.01.2019 -31.12.2019
Nucleo Alzheimer Temporaneo	€ 132,62/die
Alta Intensità Ass. - Livello Incrementato	€ 104,44/die
Alta Intensità Assistenziale	€ 95,73/die
Medio-Alta Intensità Assistenziale	€ 88,00/die
Media Intensità Assistenziale	€ 77,36/die
Medio-Bassa Intensità Assistenziale	€ 73,00/die
Bassa Intensità Assistenziale	€ 71,56/die
Centro Diurno Integrato Anziani	€ 46,00/die
Centro Diurno Integrato Autonomo Anziani	€ 46,00/die
Centro Diurno Alzheimer Integrato	€ 70,00/die
Centro Diurno Integrato Alzheimer Autonomo	€ 70,00/die

con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.

3. Per le tipologie indicate al punto 2 l'ASL contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista in:

Livello di intensità	Tariffa complessiva Periodo 1.01.2019 -31.12.2019
Nucleo Alzheimer Temporaneo	€ 91,20/die
Alta Intensità Ass. - Livello Incrementato	€ 52,22/die
Alta Intensità Assistenziale	€ 47,87/die
Medio-Alta Intensità Assistenziale	€ 44,00/die
Media Intensità Assistenziale	€ 38,68/die
Medio-Bassa Intensità Assistenziale	€ 36,50/die
Bassa Intensità Assistenziale	€ 35,78/die
Centro Diurno Integrato Anziani	€ 23,00/die
Centro Diurno Integrato Autonomo Anziani	€ 23,00/die
Centro Diurno Alzheimer Integrato	€ 49,00/die
Centro Diurno Integrato Alzheimer Autonomo	€ 49,00/die

4. Per le tipologie indicate al punto 2 la quota tariffaria a carico dell'utente/Comune - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall'E.G. ovvero dal Comune competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:



Livello di intensità	Tariffa complessiva Periodo 1.01.2019 -31.12.2019
Nucleo Alzheimer Temporaneo	€ 41,42/die
Alta Intensità Ass. - Livello Incrementato	€ 52,22/die
Alta Intensità Assistenziale	€ 47,87/die
Medio-Alta Intensità Assistenziale	€ 44,00/die
Media Intensità Assistenziale	€ 38,68/die
Medio-Bassa Intensità Assistenziale	€ 36,50/die
Bassa Intensità Assistenziale	€ 35,78/die
Centro Diurno Integrato Anziani	€ 23,00/die
Centro Diurno Integrato Autonomo Anziani	€ 23,00/die
Centro Diurno Alzheimer Integrato	€ 21,00/die
Centro Diurno Integrato Alzheimer Autonomo	€ 21,00/die

5. I valori tariffari sopraindicati, ad eccezione di quelli per le strutture RSA per anziani non autosufficienti di cui alla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012, sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi.

L'aggiornamento periodico delle tariffe per le strutture RSA per anziani non autosufficienti di cui alla DGR 45-4248 del 30 luglio 2012 è definito dalla Regione Piemonte con cadenza di norma biennale

6. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa residenziale e semiresidenziali pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento. Il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza e al Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizio o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

7. Il costo dei servizi aggiuntivi, di cui al punto 7 dell'Allegato 1 alla D.G.R. 45-4248/2012, ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'ASL di competenza territoriale e si può applicare ai soli utenti senza integrazione dell'Ente Gestore delle funzioni socio assistenziali; dovrà, inoltre, essere mensilmente fatturato con indicazione analitica;

8. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte del presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando al precedente punto 5.

9. Il presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire,



qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 d'anziché richiamata.

10. Eventuali incrementi tariffari per particolari tipologie di utenza, non riconducibili alle fasce assistenziali di cui alla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto;

11. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall' A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. 14.09.2009 n° 25-12129, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall' art. 3, comma 2, lettera a) della L.R. 8-01-2004 n°1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente avviene – nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il presidio – dall' A.S.L. e dall'E.G. in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C.C.

12. Il presidio si impegna ad emettere mensilmente fattura allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall' A.S.L. e, in casi necessari, dall' E.G. e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, nei termini di legge previsti. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 09.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori – dovuti ai sensi della normativa vigente – il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

13. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti dall'E.G.) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

14. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall' E.G.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

1. Il presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e dell' E.G. circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sociosanitaria.

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L., al Comune di residenza e al soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico deve trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. e l' E.G., attraverso la competente U.V.G. s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa



regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I..

3. Fatto salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, L'A.S.L. e l'E.G. attraverso la competente U.V.G. nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere, con un preavviso non inferiore alle 48 ore, controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o suo sostituto, con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e, qualora nominato, del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L., al Comune di residenza ed al soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:

- a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, all'E.G.; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta e il presidio socio-sanitario sia in grado di fornirla, l'A.S.L. e l'E.G. valutando congiuntamente in modo particolare la richiesta riconoscono al presidio un retta posta a loro carico in relazione all'impegno richiesto, comunque non superiore al 50% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

6. Le prestazioni relative ai trasferimenti in ambulanza per l'effettuazione di prestazioni diagnostiche e specialistiche, sono regolate dalle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 85-6287 del 02 agosto 2013.

7. L'assistenza protesica, integrativa e i farmaci sono garantiti in base alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 85-6287 del 02 agosto 2013.

8. Il regolamento del Presidio definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore al 50% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.



3. L'A.S.L. e l'E.G. s'impegnano a definire con il presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n° 25-12129/2009

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. e l'E.G., accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e l'E.G., in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento

Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo delle parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dai tre sottoscrittori del contratto. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con l'E.G.; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c.

Art. 10

Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01.01.2019 al 31.12.2019 e non è soggetto a tacito rinnovo e potrà nell'arco di anno essere riesaminato in caso intervenissero disposizioni in materia nazionali e/o regionali.

2. Il contratto viene redatto in cinque copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.



3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 5 - lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

Art. 11
Spese di contratto

Il presente contratto, stipulato in forma privata, con l'applicazione di bollo, riguarda anche le prestazioni soggette a IVA e in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

..... li

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DEL PRESIDIO**

**PER IL DIRETTORE GENERALE
DELL'A.S.L. V.C.O.
IL DIRETTORE DELLA SOC
DISTRETTO VCO**

**PER IL SOGGETTO GESTORE
DELLE FUNZIONI SOCIO-
ASSISTENZIALI**

